

II. - Le iniziative a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas (cap. 1652 del Ministero delle imprese e del made in Italy): brevi notazioni dagli esiti di un monitoraggio della Sezione del controllo sulla gestione

L'art. 11-*bis* del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come successivamente modificato dall'art. 2 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che l'ammontare derivante dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, istituita ai sensi dell'art. 2, l. 14 novembre 1995, n. 481, sia destinato ad un fondo per il finanziamento dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas. La finalizzazione delle predette risorse è stata estesa a ricomprendere anche i consumatori del servizio idrico integrato, in forza dell'art. 30-*quater* del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116.

Le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità vengono acquisite al capitolo 3592, art. 24 "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di tali prodotti" del Mef, per essere assegnate, con legge di bilancio, al cap. 1652 dello stato di previsione del Mise (ora Ministero delle imprese e del made in Italy). Il cap. 3592/24 appartiene alle entrate correnti ed in particolare alle entrate correnti da imprese, correlate a multe, ammende, sanzioni o illeciti; gestite tramite riscossione a mezzo ruoli e versamento in tesoreria da debitori diretti.

Diversamente da quanto osservato con riferimento al Fondo in materia di iniziative a favore dei consumatori *ex* art. 148, l. 23 dicembre 2000, n. 388 ove si dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a favore dei consumatori ai sensi dell'art. 2 del codice dei consumatori, che espresamente individua i diritti loro riconosciuti: tutela della salute; sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; adeguata informazione e corretta pubblicità; esercizio delle pratiche commerciali, secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà; educazione al consumo; correttezza, trasparenza, equità nei rapporti contrattuali; promozione e sviluppo del libero associazionismo; erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e che le predette entrate possano essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, con decreto del Mef, ad un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Mise (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), al cap. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori". Il fondo di cui trattasi ha visto nelle annualità passate una quasi completa corrispondenza delle entrate riscosse sul cap. 3592/24 a titolo di sanzioni rispetto a quelle riassegnate al cap. 1652 dello stato di previsione del predetto ministero, a titolo di variazioni di stanziamento in corso d'esercizio.

A seguito dell'applicazione della stabilizzazione delle entrate del tipo considerato, ai sensi dell'art. 23, c. 1-*bis*, l. n. 196/2009, con le disposizioni recate dalla legge di bilancio 2019 è stato previsto lo stanziamento negli esercizi 2019-2021 di euro 1,8 milioni per il fondo sul suddetto cap. 1652 destinato al finanziamento dei progetti proposti dall'Arera e la cui realizzazione, a seguito dell'approvazione da parte del ministero, è affidata alla ex Cassa conguaglio per il settore elettrico (attuale Csea) ente strumentale dell'Autorità.

Il cap. 3592/24 iscritto nella missione 12 "Regolazione dei mercati, programma, vigilanza sui mercati e sui prodotti, pro-

mozione della concorrenza e tutela dei consumatori” è ricompreso nell’ambito dell’azione “Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi Con-sap, Unioncamere, sistema delle Cciaa, registro delle imprese e Rea”.

Giacché a termini della stabilizzazione, l’ammontare degli stanziamenti deve essere commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente quello di iscrizione in bilancio, come precisato dal Mef nella circolare n. 1/2018, le entrate effettivamente affluite in bilancio devono essere monitorate, e, nel caso in cui i versamenti effettuati nel corso dell’esercizio risultino di ammontare inferiore a quello oggetto di stanziamento, ove possibile, devono porsi in essere accantonamenti sulle disponibilità di competenza, ovvero deve essere operato il conguaglio a valere sulla previsione di spesa dell’esercizio successivo. Tutto ciò premesso, il trend delle entrate del cap. 3592/24, ha fatto registrare nel periodo considerato dal monitoraggio una decisa contrazione. Per l’esercizio 2020, le entrate hanno fatto registrare accertamenti per euro 1,5 milioni, tutti riscossi e versati nello stesso esercizio a fronte della stabilizzazione allora fissata in 1,8 milioni di euro e attualmente dal 2021 incrementata a 2,5 milioni di euro.

La stabilizzazione ha trovato una soluzione all’annosa questione dell’assenza di stanziamenti a inizio anno per il capitolo e quindi per il Fondo considerato che ha comportato negli anni la carenza di un’efficiente programmazione della spesa, indicatore derivante dal rapporto fra stanziamenti definitivi di competenza e stanziamenti iniziali di competenza. Tale osservazione è da ricondursi alle caratteristiche precipue del fondo considerato, la cui provvista è legata proprio al pagamento delle sanzioni irrogate dall’Arera ed è il risultato di un procedimento che vede interessate oltre all’autorità che irroga le sanzioni i due ministeri competenti Mef e Mise (ora Ministero delle imprese e del made in Italy).

Tuttavia, alla luce delle risultanze emerse dal monitoraggio condotto dalla Corte dei conti – Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – la stabilizzazione delle risorse del capitolo, non ha fornito una soluzione definitiva alle questioni involgenti il settore considerato, che necessita innanzitutto della collaborazione fra più amministrazioni ed in particolare fra l’Arera, chiamata a irrogare le sanzioni sulla base di procedimenti snelli che non impieghino tempi troppo lunghi e incompatibili con le esigenze di foraggiamento del Fondo, il ministero che gestisce le risorse del fondo per le finalità istituzionali allo stesso assegnate ed il Mef che è titolare delle entrate relative al cap. di spesa 1652.

Oltre a quanto detto deve aggiungersi la necessità di una semplificazione procedurale in sede di programmazione dell’utilizzo delle entrate da sanzioni irrogate dall’Arera.

I progetti che hanno ad oggetto attività inerenti alle finalità istituzionali del Fondo in esame sono stati tutti selezionati tramite bando da parte della Csea. Come emerso dal monitoraggio, si tratta, per la maggior parte, di rinnovi o proroghe di precedenti progetti che riguardavano il sostegno all’utilizzo da parte dei consumatori dello strumento della conciliazione paritetica prevista da alcuni appositi protocolli di intesa. Quest’ultima circostanza è stata sottolineata dalla Corte dei conti con accentuazione negativa in considerazione del fatto che le modalità ed i criteri fissati a livello ministeriale per il finanziamento dei progetti richiedono la ricerca di attività innovative e che, in ogni caso, non riproducano quelle già finanziate dal ministero. In aggiunta all’osservata carenza di innovatività la Corte dei conti ha stigmatizzato come i progetti approvati risultino avviati in molti casi con forte ritardo. Considerati i ritardi nel completamento delle procedure di finanziamento e le difficoltà nella fase di approvazione delle proposte formulate dall’Arera, molte delle attività risultavano essere ancora in fase di esecuzione. Anche nel caso in cui, risalendo alle prime an-

nualità interessate dal monitoraggio (2014-2015), tutte le attività risultavano completate e rendicontate si poteva osservare la mancata erogazione delle competenze spettanti ai soggetti beneficiari.

Tra le tematiche oggetto dei progetti finanziati con le risorse del fondo possono annoverarsi: a) il sostegno alle conciliazioni paritetiche previste da alcuni appositi protocolli di intesa stipulati fra associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del codice del consumo e comporta l’erogazione alle associazioni di contribuiti; b) l’accesso al servizio conciliazione clienti energia per i consumatori che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, consistente in contributi a favore delle associazioni per le attività di orientamento e assistenza alla compilazione delle richieste di attivazione della procedura di conciliazione; c) la promozione dell’accesso ai *bonus* per la spesa sostenuta dai clienti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale; d) la formazione e aggiornamento per il personale delle associazioni dei consumatori che forniscono assistenza ai consumatori; e) i progetti per la realizzazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione in modalità *open data* delle offerte commerciali vigenti e dei contratti di fornitura ancora in essere (cfr. legge sulla concorrenza n. 124/2017); f) la promozione di campagne informative multimediali relative alla piena apertura dei mercati finali dell’energia elettrica e del gas alla cessazione dei regimi di tutela alle garanzie e agli strumenti di tutela disponibili ai consumatori; g) la riduzione degli oneri per *bonus* idrico attraverso le risorse tratte dal conto per la perequazione istituito presso la Csea. [P. COSA]